

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 2

DOCUMENTO APPROVATO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

nella seduta notturna del 26 febbraio 2002

Relatore D'ONOFRIO

SUL

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI REVISIONE DELL'ATTO ELETTORALE DEL 1976 SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO (2)

(articolo 144, comma 1, del Regolamento)

con allegato parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 2002

INDICE

Documento approvato dalla 1 ^a Commissione	<i>Pag.</i>	3
Parere della Giunta per gli affari delle comunità europee	»	4
Progetto di decisione del Consiglio riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione del Parlamento europeo (Atto comunitario n. 2).	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il progetto di Atto comunitario esaminato dalla Commissione è stato valutato sulla base del progetto di Atto elettorale in esame al Consiglio, sulla base di una «Risoluzione sulla elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo», approvata dal Parlamento europeo il 15 luglio 1998 (doc. 10331/98), nonché in relazione alle proposte di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, come riportate nel progetto di decisione Allegato «A» al doc. 5377/02, consistenti principalmente nella previsione di un sistema elettorale a scrutinio di lista uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale (articolo 1), nella facoltà degli Stati membri di costituire circoscrizioni o altre suddivisioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo, pur garantendo il pieno rispetto del carattere proporzionale del voto (articolo 2), nella facoltà degli Stati membri di fissare una soglia minima comunque non superiore al 5 per cento a livello nazionale per l'attribuzione dei seggi (articolo 3), nella facoltà di ciascuno Stato membro di stabilire un limite massimo per le spese dei candidati inerenti alla campagna elettorale (articolo 4), nonché nella previsione di una più ampia lista di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo e di specifiche

e circoscritte ipotesi di deroga alle incompatibilità (limitata al Regno Unito e all'Irlanda), comunque limitate nel tempo (articolo 7).

Considerato, in particolare, che viene abrogata la disposizione che consentiva la compatibilità tra mandato parlamentare nazionale e mandato parlamentare europeo (articolo 5);

rilevato che l'attuale formulazione dell'articolo 190 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ha permesso l'avvio della procedura per la determinazione di principi comuni a tutti gli Stati membri in materia di elezione del Parlamento europeo;

rilevato altresì che il suddetto procedimento come attualmente regolato dall'articolo 190, riconosce al Consiglio il potere decisionale ma ne limita la portata sia nel senso che tale istituzione non può prescindere in materia dall'iniziativa del Parlamento europeo, sia nel senso che il Consiglio non può deliberare in via definitiva se non in conformità con il contenuto del parere espresso dal Parlamento europeo, salva comunque la facoltà del Consiglio di non approvare il progetto di Atto in questione,

la Commissione si pronuncia in senso favorevole.

D'ONOFRIO, *relatore*

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: BASILE)

21 febbraio 2002

Sul progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (2)

* * *

La Giunta:

esaminato il progetto di Atto elettorale in preparazione al Consiglio, sulla base della «risoluzione sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo», approvata dal Parlamento europeo il 15 luglio 1998 (doc. 10331/98);

esaminate le proposte di modifica dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, come riportate nel progetto di decisione Allegato «A» al doc. 5377/02, consistenti principalmente nella previsione di un sistema elettorale «a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale» (articolo 1), nella facoltà degli Stati membri di costituire circoscrizioni o altre suddivisioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo, pur garantendo il pieno rispetto del carattere proporzionale del voto (articolo 2), nella facoltà degli Stati membri di fissare una soglia minima non superiore al 5 per cento a livello nazionale per l'attribuzione dei seggi (articolo 3), nella facoltà di ciascuno Stato membro di stabilire un limite massimo per le spese dei candidati inerenti alla campagna elettorale (articolo 4), nonché nella previsione di una più ampia lista di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo e di specifiche e circoscritte ipotesi di deroga all'incompatibilità (relative al Regno Unito e all'Irlanda), comunque limitate nel tempo (articolo 7);

considerato che l'articolo 190, paragrafo 4, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, riserva al Parlamento europeo un vero e proprio potere di iniziativa, riconoscendo ad esso il compito di elaborare un progetto di procedura elettorale uniforme o quanto meno contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, e conferisce però al Consiglio, previa ac-

quisizione di un ulteriore parere conforme del Parlamento europeo, il potere di approvare in via definitiva il relativo testo, la cui adozione viene così raccomandata agli Stati membri;

rilevato che l'attuale formulazione dell'articolo 190 ha permesso l'avvio della procedura per la determinazione di principi comuni a tutti gli Stati membri in materia di elezione del Parlamento europeo;

rilevato altresì che il suddetto procedimento, come attualmente regolato dall'articolo 190, riconosce al Consiglio il potere decisionale ma ne limita la portata, sia nel senso che tale istituzione non può prescindere in materia dall'iniziativa del Parlamento europeo sia nel senso che il Consiglio non può deliberare in via definitiva se non in conformità con il contenuto del parere espresso dal Parlamento europeo, salva comunque la facoltà del Consiglio di non approvare il progetto di atto in questione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

il Governo italiano dovrebbe sottolineare l'esigenza di favorire una maggiore vicinanza degli elettori agli eletti, mediante l'istituzione di circoscrizioni elettorali informate al principio di prossimità, tendenzialmente coincidenti con le ripartizioni regionali esistenti a livello nazionale;

il Governo italiano dovrebbe promuovere, nell'ambito dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Unione europea, l'esame dell'opportunità di istituire circoscrizioni elettorali comprendenti regioni transfrontaliere mediante specifici accordi tra gli Stati interessati, affinché possano essere omologate le rispettive norme e procedure di diritto elettorale interno;

il Governo italiano, sempre nell'ambito della Convenzione sul futuro dell'Unione europea, dovrebbe altresì porre l'accento sull'opportunità di dare effettiva attuazione, anche in materia elettorale, a quanto previsto dall'articolo 191 del Trattato istitutivo della Comunità europea e dall'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (secondo il quale i partiti politici a livello europeo contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione), prevedendo in particolare l'istituzione di una circoscrizione unica transnazionale cui assegnare una certa percentuale del totale dei seggi del Parlamento europeo.

La Giunta chiede di allegare le presenti osservazioni al parere della Commissione competente, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento.

**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA****Bruxelles, 25 gennaio 2002 (05.02)
(OR. FR)****5377/02****PE 3
INST 3****NOTA**

della: Presidenza
al: Gruppo "Affari generali"

n. doc. prec.: 13543/1/99 REV 1 PE 91 INST 130
12963/01 PE 96 INST 94
5451/02 PE 5 INST 4

Oggetto: Procedura elettorale

1. Il 15 luglio 1998 il Parlamento europeo ha adottato e trasmesso al Consiglio una risoluzione sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo (doc. 10331/98) sulla base dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato CE quale modificato dal trattato di Amsterdam ¹.
2. Sotto la Presidenza belga, il Consiglio ha potuto raggiungere un accordo politico sulle questioni in sospeso concernenti le modifiche da introdurre nell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (di seguito "Atto del 1976"). Il Gruppo è stato informato dello stato dei lavori in una nota del Segretariato generale (doc. 5451/02).

¹ Il trattato di Amsterdam ha modificato l'articolo 138, paragrafo 3 (ora articolo 190, paragrafo 4) del trattato CE nel senso che la procedura elettorale per il Parlamento europeo non dovrà d'ora in avanti essere obbligatoriamente "uniforme in tutti gli Stati membri" ma potrà essere conforme "a principi comuni a tutti gli Stati membri".

3. Un punto sul quale non è stato possibile raggiungere un accordo in seno al Consiglio riguarda l'eventuale modifica dell'allegato II dell'Atto del 1976. Tuttavia la Presidenza è stata informata dalle delegazioni più strettamente interessate che tale questione potrebbe essere oggetto di una soluzione soddisfacente. La Presidenza ritiene che, nel caso in cui tale questione in sospenso sia risolta, sussistano tutte le condizioni perché si possa giungere a un accordo in seno al Consiglio per quanto concerne la modifica dell'Atto del 1976.
 4. La Presidenza reputa che siffatto accordo in sede di Consiglio sulle modifiche dell'Atto del 1976 debba trovare un'eco positiva in seno al Parlamento europeo. A tal fine saranno avviati con lo stesso contatti informali. A tempo debito, la procedura di cui all'articolo 190, paragrafo 4 del trattato CE potrà quindi essere proseguita.
 5. Seguendo la forma scelta dal Parlamento europeo nella risoluzione del 15 gennaio 1998, ovvero modifiche dell'Atto del 1976, la Presidenza propone un progetto di decisione del Consiglio che si limiti ad emendare il suddetto Atto.
 6. Il compromesso della Presidenza consiste nel progetto di decisione di cui all'allegato A (un atto che modifica l'Atto del 1976) nonché nel progetto di dichiarazione di cui all'allegato B (concernente un riesame dell'atto). Il compromesso della Presidenza corrisponde al contenuto del progetto di atto presentato al Consiglio del 6 dicembre 1999 (allegato al doc. 13543/1/99) e rispecchia altresì i progressi compiuti da allora (cfr. doc. 5451/02).
-

Allegato A

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri
del Parlamento europeo a suffragio universale diretto,
allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto l'articolo 190, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 108, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il progetto del Parlamento europeo¹,

visto il parere conforme del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

ha adottato le seguenti disposizioni di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali

¹ GU ... del ..., pag.

² GU ... del ..., pag.

Articolo 1

L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 (di seguito: "Atto del 1976") è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

- 1) Nell'Atto del 1976, a eccezione dell'articolo 13, i termini "rappresentante" o "rappresentante del Parlamento europeo" sono sostituiti da "membro del Parlamento europeo".
- 2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.
 2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.
 3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto."
- 3) L'articolo 2 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

"Articolo 2

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

Articolo 2 bis

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei

seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi.

Articolo 2 ter

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale."

- 4) L'articolo 2 è modificato nel modo seguente:
 - a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2;
 - b) al nuovo paragrafo 1, "Tale periodo quinquennale" è sostituito da "Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo";
 - c) al nuovo paragrafo 2, "paragrafo 2" è sostituito da "paragrafo 1".

- 5) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

"2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee."

- 6) L'articolo 5 è soppresso.

- 7) L'articolo 6 è modificato nel modo seguente:
 - a) al paragrafo 1, al termine del terzo trattino, è aggiunto "o del Tribunale di primo grado";
 - b) al paragrafo 1, fra l'attuale terzo e quarto trattino, è aggiunto il seguente trattino:
"- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea,";
 - c) al paragrafo 1, fra l'attuale quarto e quinto trattino, è aggiunto il seguente trattino:
"- mediatore delle Comunità europee,";
 - d) al paragrafo 1, all'attuale quinto trattino, è soppresso "membro del Comitato

consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o";

- c) al paragrafo 1, fra l'attuale quinto e sesto trattino, è aggiunto il seguente trattino:
"- membro del Comitato delle regioni,";
- f) al paragrafo 1, all'attuale sesto trattino, **"la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,"** è soppresso;
- g) al paragrafo 1, l'attuale ottavo trattino è sostituito dal testo seguente:
"- funzionario o agente, in attività di servizio, delle Istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.";
- h) dopo il paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente e gli attuali paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 3 e 4:

"2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

- **i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle seguenti elezioni del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo;**
- **i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo."**

- i) al nuovo paragrafo 3, (**"fissare": non riguarda la versione italiana, n.d.l.**) **"paragrafo 2"** è soppresso;
- j) al nuovo paragrafo 4 **"paragrafi 1 e 2"** sono sostituiti da **"paragrafi 1, 2 e 3"**.

- 8) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 7

Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto."

- 9) L'articolo 9 è modificato nel modo seguente:

- a) al paragrafo 1, "alla data fissata" è sostituito da "alla data e alle ore fissate";
- b) al paragrafo 2, "Le operazioni di spoglio delle schede di voto non possono avere inizio" è sostituito da "Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo".
- c) il paragrafo 3 è soppresso.

- 10) L'articolo 10 è modificato nel modo seguente:

- a) al paragrafo 1, "periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1" è sostituito da "periodo elettorale";
- b) al paragrafo 2, secondo comma, "fissa un altro periodo che, al massimo, può essere anteriore ... di un mese" è sostituito da "fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi";
- c) al paragrafo 3 "l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio" è soppresso ("Comunità economica europea" non riguarda la versione italiana, n.d.t.) e "periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1" è sostituito da "periodo elettorale".

11) All'articolo 11 "Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1" è soppresso.

12) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 12

1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.
2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.
3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.
4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato."

13) L'articolo 14 è soppresso.

14) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati II e III sono parte integrante del presente atto."

- 15) L'allegato I è soppresso.
- 16) La dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania è soppressa.

Articolo 2

1. Agli articoli e agli allegati dell'Atto del 1976, quali modificati dalla presente decisione, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato della presente decisione, che ne costituiscono parte integrante.
2. I riferimenti incrociati ad articoli e ad allegati nell'Atto del 1976 sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti a tali articoli e alle loro suddivisioni contenuti nei trattati comunitari.
3. I riferimenti agli articoli dell'Atto del 1976 contenuti in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli articoli dell'Atto del 1976 secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta dalla presente decisione.

Articolo 3

Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'adozione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO AL PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

TABELLE DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL ... RECANTE MODIFICA DELL'ATTO RELATIVO ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, ALLEGATO ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 1976

Numerazione precedente	Nuova numerazione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 2 bis	Articolo 3
Articolo 2 ter	Articolo 4
Articolo 3	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5 (soppresso)	—
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12	Articolo 13
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14 (soppresso)	—
Articolo 15	Articolo 15
Allegato I (soppresso)	—
Allegato II	Allegato I
Allegato III	Allegato II

Allegato B

Progetto di dichiarazione da iscriverne a verbale del Consiglio

(al momento di adottare le modifiche dell'Atto del 1976)

Il Consiglio ritiene che le disposizioni del presente Atto debbano essere riesaminate prima della seconda elezione del Parlamento europeo successiva all'entrata in vigore delle modifiche dell'Atto del 1976 oggetto della presente decisione.

Parlamento europeo
Testi approvati dal Parlamento
Edizione definitiva : 15/07/1998

Procedura elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo

A4-0212/1998

Risoluzione sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. De Vries sulla procedura elettorale uniforme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo (B4-0723/96),

- viste le sue relazioni sulla procedura elettorale uniforme e, in particolare, le sue risoluzioni del 10 ottobre 1991⁽¹⁾ e del 10 marzo 1993⁽²⁾,

- visto l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976,

- vista la proposta del 22 ottobre 1996 presentata dal governo della Repubblica federale di Germania nel corso della Conferenza intergovernativa sulla procedura elettorale uniforme che riprende l'essenziale degli elementi della summenzionata risoluzione del 10 marzo 1993,

- visto l'articolo 138, paragrafo 3 del trattato CE e la modifica apportata dal trattato di Amsterdam,

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0212/1998),

A. considerando che il Trattato di Amsterdam introduce il concetto di " principi comuni a tutti gli Stati membri" , seguendo in questo l'orientamento già indicato dal Parlamento europeo con la sua precitata risoluzione del 10 marzo 1993, nella quale non si proponeva una procedura elettorale uniforme, ma solo delle linee direttrici generali,

B. considerando che il governo del Regno Unito ha presentato al parlamento britannico un progetto di legge che istituisce il sistema di votazione proporzionale e regionale per le elezioni al Parlamento europeo del 1999,

C. considerando che i negoziati di allargamento porteranno verosimilmente all'adesione di dieci nuovi membri all'Unione europea,

D. considerando che tra gli Stati membri è emerso un larghissimo consenso sulla determinazione di un certo numero di principi comuni,

E. considerando che in una Unione dei popoli e degli Stati questi principi vanno applicati in primo luogo sul piano nazionale e che il numero dei deputati eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati facenti parte della Comunità,

1. si felicita per l'accordo raggiunto tra i negoziatori della CIG sulla fissazione di principi comuni; esprime la convinzione che già dalle prossime elezioni europee potranno entrare in vigore un certo numero di disposizioni, riguardanti in particolare il sistema di votazione proporzionale, la fissazione della soglia minima, le incompatibilità e le misure volte a raggiungere l'obiettivo della parità tra uomo e donna, mentre per altre disposizioni è opportuno procedere gradualmente;

2. ritiene che l'introduzione del sistema di votazione proporzionale formi oggetto di un consenso generale e che occorra

integrarlo nel sistema elettorale europeo;

3. constata che l'introduzione di un sistema di circoscrizioni territoriali non può avvenire in modo uniforme e che occorre operare una distinzione basata sulla popolazione di ciascuno Stato membro; sottolinea tuttavia che un sistema di circoscrizioni territoriali non deve violare il principio della rappresentanza proporzionale di cui all'articolo 2 del progetto di Atto;
4. ritiene che, nell'ottica di una coscienza politica europea e dello sviluppo di partiti politici europei, una certa percentuale di seggi potrebbe essere ripartita secondo il sistema proporzionale nell'ambito di una circoscrizione unica formata dal territorio degli Stati membri;
5. osserva, per quanto riguarda la fissazione di una soglia minima, che essa deve restare facoltativa e in ogni caso non deve essere superiore al 5% dei suffragi espressi a livello nazionale;
6. prende atto dello slancio partecipativo che produce il voto di preferenza, che tuttavia deve restare facoltativo in ciascuno Stato membro;
7. ritiene che la creazione di liste per le elezioni europee debba tener conto dell'obiettivo della parità uomo/donna e che spetti in primo luogo ai partiti politici concretizzare direttamente tale obiettivo;
8. propone che la data delle elezioni europee sia fissata nel corso del mese di maggio onde consentire una migliore partecipazione elettorale evitando il periodo delle vacanze scolastiche estive, che in vari Stati membri cominciano all'inizio di giugno;
9. raccomanda la massima riduzione possibile del numero dei giorni di votazione per raggiungere un consenso su un giorno unico ovvero su due giorni al massimo, ad esempio il sabato e la domenica;
10. chiede che il Consiglio esamini il presente progetto di Atto e lo adotti in tempi brevi per permetterne l'entrata in vigore quanto prima possibile;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il progetto di Atto allegato al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

¹GU C 280 del 28.10.1991, pag. 141.

²GU C 115 del 26.4.1993, pag. 121.

Processo verbale del 15/07/1998 - Edizione provvisoria

Procedura elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo

A4-0212/1998

ALLEGATO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

formato dai rappresentanti degli Stati membri e deliberando all'unanimità,

visto l'articolo 138, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 190, paragrafo 4, del trattato consolidato),

visto l'articolo 21, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 108, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il progetto del Parlamento europeo,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

intendendo attuare le disposizioni del trattato relative alla procedura elettorale,

HA ADOTTATO le disposizioni allegate alla presente decisione di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

La presente decisione e le disposizioni ad essa allegate sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle loro rispettive norme costituzionali per l'adozione delle disposizioni allegate alla presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

PROGETTO DI ATTO STABILITO A NORMA DELL'ARTICOLO 138 PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

(Articolo 190, paragrafo 4 del trattato consolidato)

per permettere l'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo conformemente a principi comuni a tutti gli Stati membri

Articolo 1 - In ciascuno Stato membro i rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista di tipo proporzionale. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero, eguale e segreto.

Articolo 2 - Sono costituite circoscrizioni elettorali per queste elezioni senza pregiudicare il carattere proporzionale del voto, onde avvicinare gli eletti agli elettori e in funzione delle specificità di ciascuno Stato membro. Tale disposizione sarà applicabile a partire dalle elezioni del Parlamento europeo che si svolgeranno nel 2004. Gli Stati membri la cui popolazione non supera i 20

milioni di abitanti non sono tenuti a costituire simili circoscrizioni.

Articolo 3 - Qualora un paese decida di istituire più circoscrizioni elettorali sul proprio territorio, i membri del Parlamento europeo rimangono, a norma degli articoli 137 e 138 del trattato (189 e 190 del trattato consolidato), *i rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità*, e non i rappresentanti della loro circoscrizione.

Articolo 4 - Disposizioni speciali che tengano conto di una particolarità regionale possono essere introdotte e non devono pregiudicare il principio del voto proporzionale.

Articolo 5 - Una soglia minima per la ripartizione dei seggi può essere stabilita e non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi.

Articolo 6 - Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

Articolo 7 - Il Parlamento europeo prenderà in considerazione una proposta per la quale una determinata percentuale del totale dei seggi del Parlamento europeo sarà assegnato con scrutinio di lista di tipo proporzionale nell'ambito di una circoscrizione unica formata dal territorio degli Stati membri dell'Unione europea a partire dalle elezioni europee che si svolgeranno nel 2009. Le disposizioni d'applicazione saranno adottate entro il 1° gennaio 2008 su proposta del Parlamento europeo, dal Consiglio che delibera all'unanimità, previo parere conforme del Parlamento europeo.

Articolo 8 - Il mandato di membro del Parlamento europeo è incompatibile con il mandato di membro di un parlamento nazionale.

Articolo 9 - Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

Articolo 10 - Salvo disposizioni contrarie, permane in vigore l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

Articolo 11 - Le disposizioni del presente Atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA****Bruzelles, 29 gennaio 2002 (08.02)****5719/02****PE 9
INST 11****NOTA**

dcl:	Segretariato generale
al:	Gruppo "Affari generali"
n. doc. prec.:	5377/02 PE 3 INST 3
Oggetto:	Procedura elettorale

A seguito della riunione del Gruppo del 25 gennaio 2002 e della diffusione del doc. 5377/02, si allega per le delegazioni, a titolo informativo, una tabella comprendente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ("Atto del 1976") e il testo di detto Atto riveduto con le modifiche riportate nel progetto di decisione allegato al doc. 5377/02. La versione riveduta appare in forma consolidata e rinumerata secondo l'allegato del progetto di decisione summenzionato. Eventuali nuove dichiarazioni che accompagneranno l'adozione di una decisione del Consiglio non sono accluse nel documento attuale.

Questo documento non è destinato a essere oggetto di negoziati in seno al Gruppo. Il suo unico scopo è migliorare la leggibilità delle modifiche previste dell'Atto del 1976.

ALLEGATOATTO DEL 1976Articolo 1

I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

ATTO DEL 1976 riveduto dal progetto di
decisione allegato al doc. 5377/02VERSIONE CONSOLIDATA/RINUMERATAArticolo 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.
2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.
3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 2

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio	25
Danimarca	16
Germania	99
Grecia	25
Spagna	64
Francia	87
Irlanda	15
Italia	87
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	31
Austria	21
Portogallo	25
Finlandia	16
Svezia	22
Regno Unito	87

Articolo 2

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

Articolo 3

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.

Articolo 3

1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.

2. Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.

3. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Soppresso.

1. Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.

2. Il mandato di ogni membro del Parlamento europeo inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1.

<u>Articolo 4</u>	<u>Articolo 5</u>
<p>1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.</p> <p>I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunità applicabili ai membri del Parlamento europeo in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.</p>	<p>1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.</p> <p>2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.</p>
<p><u>Articolo 5</u></p> <p>La carica di rappresentante al Parlamento europeo è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro.</p>	<p><u>Articolo 5</u></p> <p><i>Soppresso.</i></p>

<u>Articolo 6</u>	<u>Articolo 7</u>
<p>La carica di rappresentante al Parlamento europeo è incompatibile con quella di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membro del governo di uno Stato membro; - membro della Commissione delle Comunità europee; - giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee; - membro della Corte dei conti delle Comunità europee; - membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica; - membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa; - membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato 	<p>1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membro del governo di uno Stato membro, - membro della Commissione delle Comunità europee, - giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado, - membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, - membro della Corte dei conti delle Comunità europee, - mediatore delle Comunità europee, - membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, - membro del Comitato delle regioni, - membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa, - membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato

della Banca europea per gli investimenti;¹
- funzionario o agente, in attività di servizio,
delle istituzioni delle Comunità europee o
degli organismi specializzati che vi si
ricollegano.

2. Ogni Stato membro può inoltre fissare le
incompatibilità applicabili sul piano nazionale,

della Banca europea per gli investimenti,
- funzionario o agente, in attività di
servizio, delle istituzioni delle Comunità
europee o degli organismi specializzati
che vi si ricollegano o della Banca
centrale europea.

2. A partire dall'elezione del Parlamento
europeo del 2004, la carica di membro del
Parlamento europeo è incompatibile con
quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le
disposizioni del paragrafo 3:

- i membri del Parlamento nazionale
irlandese eletti al Parlamento europeo
in una votazione successiva possono
esercitare il doppio mandato fino alle
seguenti elezioni del Parlamento
nazionale irlandese, occasione in cui si
applica il primo comma del presente
paragrafo;

- I membri del Parlamento nazionale del
Regno Unito che sono anche membri del
Parlamento europeo nel periodo
quinquennale che precede le elezioni del
Parlamento europeo del 2004 possono
esercitare il doppio mandato fino alle
elezioni del 2009 per il Parlamento
europeo, occasione in cui si applica il
primo comma del presente paragrafo.

3. Ogni Stato membro può inoltre fissare le
incompatibilità applicabili sul piano

alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. I rappresentanti al Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1 e 2, sono sostituiti conformemente all'articolo 12.

Articolo 7

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 190, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo elabora un progetto di procedura elettorale uniforme.

2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 8, ~~paragrafo 2.~~

4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.

Articolo 8

Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

<u>Articolo 8</u>	<u>Articolo 9</u>
Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.	Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.
<u>Articolo 9</u>	<u>Articolo 10</u>
<p>1. L'elezione per il Parlamento europeo ha luogo alla data fissata da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.</p> <p>2. Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.</p> <p>3. Qualora uno Stato membro adotti per l'elezione al Parlamento europeo uno scrutinio a due turni, il primo turno dovrà avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1.</p>	<p>1. L'elezione per il Parlamento europeo ha luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.</p> <p>2. Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.</p> <p><i>Soppresso.</i></p>

Articolo 10

1. Il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa un altro periodo che, al massimo, può essere anteriore o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 196 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 11

1. Il periodo elettorale è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi ~~l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,~~ l'articolo 196 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.

4. Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo.

Articolo 11.

Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

4. Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo.

Articolo 12

~~Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, il~~ Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

Articolo 12

1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.

2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa il Parlamento europeo che ne prende atto.

In tutti gli altri casi, il Parlamento europeo constata la vacanza e ne informa lo Stato membro.

Articolo 13

1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 5, per la restante durata di detto periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i></p> <p>Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo aver cercato un accordo con il Parlamento europeo nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p>Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo aver cercato un accordo con il Parlamento europeo nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo.</p>
<p style="text-align: center;"><u><i>Articolo 14</i></u></p> <p>L'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 190, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea nonché l'articolo 108, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica decadono alla data della sessione tenuta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, dal primo Parlamento europeo eletto in applicazione del presente atto.</p>	<p style="text-align: center;"><u><i>Articolo 14</i></u></p> <p><i>Soppresso.</i></p>

Articolo 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente atto.

Unita una dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania.

Articolo 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

ALLEGATO I

Le autorità danesi possono stabilire le date in cui si procederà, in Groenlandia, alle elezioni dei membri del Parlamento europeo.

ALLEGATO II

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

Articolo 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I e II sono parte integrante del presente atto.

Articolo 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

ALLEGATO I

Soppresso

ALLEGATO I

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

ALLEGATO IIIDICHIARAZIONE AD ARTICOLO 13

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975.

**DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA**

Il governo della Repubblica federale di Germania dichiara che l'atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo è applicabile anche al Land di Berlino.

Tenendo conto dei diritti e responsabilità della Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, la camera dei deputati di Berlino eleggerà i rappresentanti per i seggi che, nei limiti del contingente della Repubblica federale di Germania, spettano al Land di Berlino.

ALLEGATO IIDICHIARAZIONE AD ARTICOLO 14

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975.

Soppressa.

